



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IL NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CROTONE**  
**SEZIONE CIVILE**

UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice delegato, dott. Davide Rizzuti, in ordine al procedimento per la ristrutturazione dei debiti,

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 12/2022-1 r.g.

promosso da

PASQUALE SOTTILE, nato a Crotone, il 01/10/1969, c.f. STTPQL68R01D122O e ROSELLA IUZZOLINI, nata a Crotone il 26.04.68 c.f. ZZLRL68D66D122P, assistiti dall'avv. Maria Esposito del Foro di Crotone, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cirò Marina, via Berlinguer n. 11 che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.

\*\*\*

VISTO il ricorso per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, promosso ai sensi dell'art.67 e segg. CCII da Pasquale Sottile e Rossella Iuzzolini;

VISTI gli atti e la documentazione allegata;

VISTA la relazione dei professionisti facenti funzione di OCC, i quali hanno concluso per l'ammissibilità e la fattibilità della proposta;

PRESO ATTO delle osservazioni promosse ex art. 69 co. 3 CCII dal creditore Avvera s.p.a.;

OSSERVA quanto segue:

Gli istanti risultano avere un'esposizione debitoria pari ad € 120.901,10 di cui: 8.243,74 in quali spese di procedura, € 20.885,23 in

privilegio ed €. 91.772,13 in via chirografaria, come dettagliatamente descritto nella proposta (griglia di dettaglio pagg. 14 e 15).

Con riferimento ai presupposti soggettivi e oggettivi di ammissione alla procedura di cui all'art. 68 del CCII i ricorrenti si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

In proposito, la causa di tale situazione è da rinvenirsi in larga parte nel lungo periodo di non occupazione di Pasquale Sottile (circa 7 anni) e nell'impossibilità di far fronte ai bisogni del nucleo familiare (composto dai ricorrenti e dai due figli Francesco e Carlotta) e all'adempimento delle obbligazioni contratte mediante i soli emolumenti stipendiali percepiti da Rossella Iuzzolini. A ciò si aggiunga l'aggravamento della situazione debitoria complessiva in conseguenza dell'esito negativo delle azioni giudiziarie intraprese e dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi moratori sul passivo di natura finanziaria.

Non può tuttavia non rilevarsi la volontà dei coniugi di far fronte alle obbligazioni di pagamento e la disponibilità del Sottile ad emigrare fuori regione (in Emilia Romagna) al precipuo fine di interrompere il proprio stato di non occupazione lavorativa.

Circa le cause ostative di cui all'art. 69 CCII non risulta alcun precedente impiego del beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti.

Quanto all'esistenza di condotte gravemente colpose o fraudolente, causative della situazione di sovraindebitamento, sussiste specifica osservazione critica formulata dal creditore Avvera s.p.a. ai sensi dell'art. 69 co. 3 CCII.

In tema, il creditore Avvera Spa, muove dall'erroneo presupposto dell'applicabilità della vecchia formulazione dell'art. 12 bis L. 3/2012, contestando l'insussistenza del requisito della c.d. meritevolezza del consumatore (peraltro riferita alla sola posizione de Sottile). Invero, il Codice della Crisi d'Impresa, mosso dall'esigenza di garantire al consumatore sovraindebitato un accesso quanto più ampio possibile alle tutele proprie della composizione concorsuale, ha eliminato il controllo giudiziale sulla meritevolezza prevedendo all'art. 69, primo comma, che non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti il consumatore che abbia "... *determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*". Il Codice, dunque, eliminando l'inciso per cui, ai fini della omologa, il Giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, ha precluso l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel

debitore che abbia “*determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*” [...] che si è così passati dall’assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l’omologa prima della riforma, all’assenza di colpa “grave”, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell’ammissibilità del piano (cfr. nuovo art. 7 co. 2, lett. d) ter, ora art. 69, comma 1, d.lgs n.14/2019), con un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore (così, Tribunale di Lecce del 28/02/2023).

Nel caso di specie non sussistono tali presupposti ostativi, non emergendo alcun elemento dal quale poter acclarare la colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni e, ancor meno, una preordinata volontà fraudolenta.

Le osservazioni formulate dal creditore Avvera s.p.a. devono dunque essere declinate.

Con riferimento alla convenienza della proposta, in assenza di proprietà immobiliari, questa prevede il soddisfacimento dei creditori mediante impiego di parte degli emolumenti stipendiali percepiti dai coniugi Sottile e Iuzzolini per un ammontare complessivo di €450,00 mensili lungo un arco temporale di 6 anni (72 mensilità).

Come dettagliatamente indicato nel ricorso introduttivo (pagg. 16-20), la soluzione proposta prevede la suddivisione per classi omogenei di crediti e il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, nonché il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 40% e il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 16,24%.

Il piano proposto risulta dunque giuridicamente ammissibile nonché fattibile, non emergendo profili dai quali poter desumere una maggiore convenienza per i creditori dell’alternativa liquidatoria. Invero, i ricorrenti, oltre agli emolumenti stipendiali (in quota parte messi a disposizione del piano), sono titolari delle seguenti autovetture: Hyundai Tucson, tg. FA460HS, anno 2015, valore €13.000,00; Fiat AXA1AN, tg. FM026ZE, anno 2018, valore €6.300; Fiat PANDA, tg. CJ128AA, anno 2003, valore €2.500,00. Trattasi di autovetture di non elevato valore, indispensabili alle esigenze lavorative del nucleo familiari e, come tali, essenziali alla produzione di reddito.

In definitiva, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può che essere vagliata in termini positivi riscontrandosi una chiara convenienza per la platea dei creditori, secondo una prospettazione in concreto sostenibile in considerazione delle condizionali patrimoniali dei ricorrenti, delle spese di gestione familiare e delle loro aspettative di vita e di lavoro.

Visti gli artt. 67 e ss. CCII,

**P.Q.M.**

il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice delegato, dott. Davide Rizzuti, definitivamente pronunciando:

OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da PASQUALE SOTTILE, nato a Crotone, il 01/10/1969, c.f. STTPQL68R01D122O e ROSELLA IUZZOLINI, nata a Crotone il 26.04.68 c.f. ZZLRL68D66D122P;

DISPONE che i ricorrenti effettuino i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

ATTRIBUISCE all'O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 71 CCII. onerandoli di depositare idonea relazione semestrale sulla ritualità e tempestività dei pagamenti.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

*Così deciso in Crotone in data 12 maggio 2023*

*Il Giudice  
dott. Davide Rizzuti*